



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

23 GEN 2018 N. 214 e vi rimarrà per 15

giorni consecutivi fino al 7 FEB 2018

LI 23 GEN 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 02 del 22/01/2018

**OGGETTO: Giudice di Pace di Taranto. MIRIZZI Gianfranco
c/Comune di Castellaneta. Costituzione in giudizio.**

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

VISTO l'atto di citazione presentato dal Sig. Mirizzi Gianfranco avverso il verbale di accertamento n. D1152 del 08.07.2017 n. registro 863/2017 elevato dal personale del Comando di Polizia Municipale di Castellaneta, con contestazione ex artt. 80 c. 14 e 157 c. 5-8- del C.d.S. (per aver omesso di sottoporre il proprio veicolo alla prescritta revisione per più anni ossia 2012-2014-2016, e per aver lasciato in sosta il veicolo in maniera non conforme prescritto dalla segnaletica vigente), e, considerato che in data 24.01.2018 alle ore 08,30 è necessario resistere presso il Giudice di Pace di Taranto, per i seguenti motivi:

- 1) Con il recente Parere del Ministero degli Interni n. 300/A/6822/16/127/9 del 05.10.2016 in risposta alla nota del Ministero delle Infrastrutture e Trasporto n. 3311 del 03.06.2016 il Ministro ha ribadito nel 6° rigo della circolare sopradette che: "....D'altra parte, però secondo quanto previsto dal Comma I-quater dell'art. 201 C.d.S. l'omologazione o l'approvazione non sono necessari qualora i medesimi dispositivi vengano utilizzati con la contestuale presenza dell'organo accertatore. "Pertanto, nell'ambito dell'attività di accertamento effettuata in occasione dei controlli su strada, si ritiene che l'organo di polizia presente sul posto possa avvalersi anche di dispositivi

non omologati che gli consentano di rilevare la mancanza di revisione, di copertura assicurativa ecc. e di procedere, quindi all'accertamento nonché all'immediata contestazione della violazione all'effettivo trasgressore. Tali dispositivi non possono essere comunque considerati al pari di quelli previsti dall'art. 201 C.d.S., ma costituiscono solo un ausilio per l'operatore di polizia che verrebbe privato di essenziale strumento per l'esercizio delle proprie funzioni".

- 2) Sul punto interviene anche la Sentenza di Cassazione (Cass. Civ. 05.04.2011 n. 7785) secondo al quale rimarca sostanzialmente che nella redazione ed elaborazione del verbale di accertamento deve esserci la presenza dell'Agente Accertatore.
- 3) Il verbale D1152 è stato elevato a seguito di servizio pattugliamento a bordo di auto di servizio così come attestato dagli Agenti Accertatori.

RITENUTO che il ricorrente si oppone per motivi infondati in fatto e in diritto.

VISTE le controdeduzioni del responsabile del procedimento in data 22.01.2018, in atti.

VISTO l'art. 23 della L. n. 689/81 che consente all'Autorità che ha emesso l'atto impugnato di stare in giudizio personalmente o a mezzo di funzionari appositamente delegati.

RITENUTO di resistere in giudizio a difesa degli interessi di questo Ente.

INDIVIDUATO nel Segretario Generale di questo Ente, Dott. Antonio Mezzolla titolare dell'ufficio responsabile dell'atto impugnato dal ricorrente.

RITENUTO doveroso per i motivi di cui sopra resistere in giudizio.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

VISTO lo Statuto Comunale, art. 26, comma 4, lett. "d) *agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune, nonché stipula contratti*".

D E C R E T A

- di resistere nel giudizio promosso dal Sig. Mirizzi Gianfranco avverso il verbale di accertamento n. D1152 del 08.07.2017 n. registro 863/2017 elevato dal personale del Comando di Polizia Municipale di Castellaneta, con contestazione ex artt. 80 c. 14 e 157 c. 5-8- del C.d.S. (per aver omesso di sottoporre il proprio veicolo alla prescritta revisione per più anni ossia 2012-2014-2016, e per aver lasciato in sosta il veicolo in maniera non conforme prescritto dalla segnaletica vigente), e,

considerato che in data 24.01.2018 alle ore 08,30 è necessario resistere presso il Giudice di Pace di Taranto per motivi sopra descritti.

- di delegare per la difesa del Comune di Castellaneta il Segretario Generale Dott. Antonio Mezzolla del Comune di Castellaneta (con facoltà di subdelega), ai sensi dell'art. 23 L. n. 689/81.

IL SINDACO

ASS. AI LAVORI PUBBLICI

IL VICESINDACO

Cosimo SCARATI

Timbro

VISTO LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto la regolarità contabile del presente decreto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000.

Lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)